

LA VIGENTE DISCIPLINA
DELLA CHIESA CATTOLICA
RIGUARDO LA SEPOLTURA, CREMAZIONE
E DESTINAZIONE DELLE CENERI
DEI DEFUNTI: L'ISTRUZIONE
“AD RESURGENDUM CUM CHRISTO”*

BRUNO ESPOSITO, O. P.

1. PREMESSA

DI fronte alla recente Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, che tocca una problematica complessa ed allo stesso tempo sensibile come quella della morte e della destinazione delle spoglie umane, quasi un “nervo scoperto” per la nostra società post-moderna e per la vita di fede, ci saranno senz’altro diverse e contrapposte reazioni. In ogni caso bisogna notare subito che l’intervento del Dicastero è stato in qualche modo determinato dall’inarrestabile incremento della scelta della cremazione nei confronti dell’inumazione o tumulazione in tutti i Paesi del mondo, soprattutto extra-europei. Anche se in Italia siamo intorno al 19,71%, in molti Paesi europei e non, come Svizzera, Svezia e Repubblica Ceca, arriviamo al 79/87%, fino ad arrivare al 99,97% del Giappone.¹ Questi dati manifestano in modo inequivocabile che ci troviamo di fronte ad una manifestazione della cultura contemporanea, che, come vedremo meglio più avanti, non solo non possono essere ignorati, ma aspettano una risposta di senso alla luce della fede.² Proprio per questi motivi, la questione della cremazione e della di-

* CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Ad resurgendum cum Christo* circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 15-VIII-2016, «L'Osservatore Romano», 26-X-2016, p. 7; da ora in poi Istruzione. Una versione molto più breve e senza note del presente articolo è stata recentemente pubblicata con il titolo: *Cultura e verità di fede nell'Istruzione “Ad resurgendum cum Christo”*, «L'Osservatore Romano», 30-XI-2016, p. 7. Vedi il testo dell'Istruzione nella sezione “Documenti, Atti della Santa Sede”.

¹ I dati si riferiscono al 2013-2014, cf.: <http://www.socrem.bologna.it/lassociazione/le-cremazioni-in-europa/>, consultato il 2-XII-2016: cf. anche M. ARAMINI, *1500 grammi di cenere. Cremazione e fede cristiana*, Milano 2006, p. 20; G. SALVINI, *Nuove indicazioni sulla cremazione*, «La Civiltà Cattolica», 167 (2016/IV), p. 490.

² Cf. G. MUCCI, *La cremazione e la dispersione delle ceneri*, «La Civiltà Cattolica», 152 (2001/

spersione delle ceneri ha registrato significativi sviluppi sia nell'ambito delle diverse società civili, e di conseguenza nei rispettivi ordinamenti giuridici,³ che nell'ambito della Chiesa cattolica e dell'ordinamento canonico.⁴

Per questo è importante ricordare alcune verità fondamentali che, se dimenticate, rischiano di non far cogliere le motivazioni che hanno ispirato l'Istruzione e, soprattutto, corrono il rischio di fraintenderla. In ogni caso è importante notare subito che detto documento s'inserisce opportunamente nel contesto dell'Anno della Misericordia, in quanto costituisce un'occasione per *ripensare* e *recuperare* il senso della settima opera di misericordia corporale e spirituale: seppellire i morti e pregare per loro.

iv), p. 476. "Tra le ragioni favorevoli alla cremazione non dobbiamo dimenticare la situazione di forte mobilità della nostra società. Il sistema economico contemporaneo ci ha resi mobili al punto tale da essere sradicati, e torniamo ad essere parzialmente nomadi. [...] Viviamo in un periodo in cui questa emigrazione è ancora relativa e non impedisce di ritornare ad 'approdare' al paese d'origine una volta l'anno, nei giorni dei Santi e dei Morti. Ma forse stiamo entrando in un'era nuova. È impossibile che un giorno il rapporto con gli antenati si vivrà diversamente?" (M. ARAMINI, *1500 grammi...*, cit., p. 53).

³ Anzi, il P. Salvini, S.I., in un suo recentissimo articolo di commento all'Istruzione apparso su «La Civiltà Cattolica», ritiene che: "Il documento riguarda ovviamente i credenti, e tuttavia contiene, a nostro avviso, un implicito invito anche all'autorità civile a regolamentare con più ordine una materia delicata che tocca il costume pubblico, ma anche la sfera dei sentimenti di moltissima gente e il sentire civile" (G. SALVINI, *Nuove indicazioni...*, cit., p. 486).

⁴ Cf. G. SALVINI, *Nuove indicazioni...*, cit., p. 487. Per un'esauriente bibliografia sulla materia, fonti e letteratura, fino al 1995 si rinvia a: Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Città del Vaticano 1995, pp. 212-260. Alle pp. 295-296 ci sono anche i riferimenti ai canoni dei Codici del 1917 e del 1983. Stranamente non è citato tra le fonti il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992; 1997), n. 2301. Per il periodo successivo si devono tenere presenti i seguenti testi. Per quanto riguarda le fonti: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, 7-XII-2001, nn. 252-254, in *EV* 20/2729-2735; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Commissione Episcopale per la Liturgia), *Proclamiamo la tua Risurrezione*. Sussidio pastorale in occasione della celebrazione delle esequie, Roma 2007; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, Città del Vaticano 2011. Per quanto riguarda la letteratura: F. GIUNCHEDI, *Note sulla cremazione*, «Rassegna di Teologia», 35 (1994), pp. 216-219; F. CONTI, *Storia della cremazione in Italia, 1880-1920*, Torino 1998; M. A. SANTANER, *Polvere o cenere?: sepoltura e cremazione*, Padova 2000; G. MUCCI, *La cremazione...*, cit., pp. 473-480; Z. SUCHECKI, *Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione*, «Apollinaris», 75 (2002), pp. 263-299; M. ARAMINI, *1500 grammi ...* cit.; C. CHENIS, *Evangelizzare la cremazione per un'icona di Chiesa: i termini della legge 130 del 30 marzo 2001*, «Rivista Liturgica», 93 (2006), pp. 756-780; F. DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione: tradizione cristiana, ritualità, legislazione*, «Rivista Liturgica», 93 (2006), pp. 739-755; D. FOGLI, *I luoghi della cremazione: leggi e proposte*, «La morte e i suoi riti», S.L. 2007, pp. 275-289; F. DI MOLFETTA, *I rischi della cremazione per l'antropologia cristiana*, «Rivista Liturgica», 99 (2012), pp. 144-153; E. MIRAGOLI, *Rito delle esequie e cremazione: legislazione civile e scelte pastorali*, «Rivista Liturgica», 99 (2012), pp. 219-227; G. SALVINI, *La cremazione nel nuovo rito delle esequie*, «La Civiltà cattolica», 163 (2012/II), pp. 386-393; A. S. SZUROMI, *Le esequie ecclesiastiche a servizio della salvezza delle anime: annotazioni circa la disciplina delle esequie ecclesiastiche cattoliche*, «Periodica», 102 (2013), pp. 55-65; G. SALVINI, *Nuove indicazioni...*, cit., pp. 486-491.

Prima di tutto essa manifesta la materna sollecitudine della Chiesa nei confronti del bene spirituale di ogni battezzato, che si realizza solo nella misura in cui si propongono quelle verità di fede delle quali la Chiesa è mera amministratrice, in quanto le ha ricevute dall'unico Signore e Salvatore, Cristo Gesù (cf. *1 Cor* 4, 1-2; *Eb* 13,8). Infatti, tutta la disciplina ecclesiastica, le sue leggi, le sue norme, hanno valore solo se traducono in termini giuridici, quindi vincolanti, ciò che fa parte, nella grande maggioranza dei casi, del *Depositum Fidei* e, quindi, della "costituzione" stessa della Chiesa. Bisogna obbedire alle norme stabilite da chi ha ricevuto da Cristo tale missione per la sua Chiesa, non perché sono da loro meramente comandate ma, cosa che spesso si rischia di dimenticare, proprio perché sono verità per il bene dei fedeli che l'autorità le stabilisce a livello giuridico.⁵

Un secondo aspetto riguarda l'attualità dell'argomento, oggetto dell'Istruzione, in modo particolare per quanto tocca la cremazione e la conservazione delle ceneri. Al di là delle percentuali presentate dalle varie statistiche in circolazione, come sopra accennato, è incontestabile l'incremento della sua diffusione in tutto il mondo.⁶ Questo dato evidenzia, come abbiamo indicato all'inizio, in modo inequivocabile, che ci troviamo di fronte ad una manifestazione della cultura contemporanea.⁷ Infatti è da notare che: "... la cremazione come oggi è praticata in Occidente è un fenomeno culturale e non religioso; di conseguenza, la necessità di creare un momento rituale rivela che il problema non è in primo luogo un problema religioso, ma è un problema anzitutto umano e culturale, posto da un'operazione particolarmente cruenta per la sensibilità umana e per la cultura occidentale. In altre parole, si avverte che non è umanamente sostenibile non dire una parola e non compiere un gesto prima di un atto di tale valore antropologico e di tale impatto psicologico".⁸ Aspetto importante, che non deve essere trascurato: la questione è oggi prima di tutto culturale più che religiosa. Ciò implica

⁵ Al riguardo, ci permettiamo di ricordare quanto il Concilio ha affermato in riferimento alla funzione di governo del vescovo. "I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cf. *Lc* 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato" (*Lumen gentium*, n. 27).

⁶ Cf. *supra*, nota 2; M. ARAMINI, *1500 grammi...*, cit., p. 20.

⁷ Cf. G. MUCCI, *La cremazione...*, cit., pp. 473-480.

⁸ G. BOSELLI, *Umanità della liturgia e umanizzazione della morte. La nuova edizione del Rito delle esequie*, «Rivista del Clero Italiano», 93 (2012), p. 106.

che siamo chiamati ancora una volta a prendere coscienza dell'importanza dell'evangelizzazione della cultura, cogliendo sempre ogni occasione ed avvenimento come un'occasione per proporre la verità e la bellezza del messaggio cristiano. Questo significa che non dobbiamo perdere l'occasione e l'opportunità per proporre il profondo senso cristiano riguardo alla dignità del corpo anche dopo la morte e che il rito delle Esequie è di fatto un atto di fede nella vita eterna. Il corpo della persona non esaurisce le sue funzioni nella vita terrena, ma esso continua, in un certo senso, ad essere in relazione con i propri cari, attraverso, per esempio, le preghiere di questi per loro, realizzando quella comunione tra i vivi ed i morti che i cristiani hanno da sempre creduto e testimoniato anche a costo della propria vita (cf. anche CIC/83, can. 1176, § 2; CCEO, can. 875). Rimane il fatto che i defunti sono un continuo richiamo per la società dei vivi (continuando la loro presenza, data l'immortalità dell'anima, non in modo fisico, ma spirituale, presenza diversa, ma non per questo meno significativa), e che il modo con cui vengono trattati i defunti manifesta senza dubbio il grado di civiltà e di fede di una società.⁹ In altri termini, la presente Istruzione non fa altro che evidenziare la grande e decisiva importanza di una pastorale della cultura, perché come ha più volte ricordato san Giovanni Paolo II: "Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta".¹⁰

Un terzo aspetto da tener presente riguarda proprio *una* delle problematiche toccate dall'Istruzione che, lo ricordiamo, è di carattere *primaria-*

⁹ "In ogni caso, la cremazione suona a molti come qualcosa di brutale, distruggendo il corpo subito e impedendo di avvicinarsi progressivamente al fatto che abbiamo perso una persona amata. È evidente, aggiungiamo noi, che la Chiesa desidera evitare una «privatizzazione» del defunto, che invece deve essere oggetto del ricordo e della preghiera dell'intera comunità ecclesiale. Come ha spiegato durante la presentazione dell'Istruzione il card. Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cadavere di un morto non è proprietà privata dei parenti, ma è un figlio di Dio, che fa parte del popolo di Dio, e per questo si effettua una celebrazione pubblica del funerale e si costruisce un camposanto dove attendere la risurrezione dei morti. La cultura contemporanea tende a ridurre la persona umana alla dimensione corporale, vista materialisticamente, come se il corpo biologico fosse tutta la persona. Con la tendenza, cioè, da un lato, a idolatrare il corpo, e dall'altro a ridurlo in schiavitù e ricrearlo per mezzo della tecnica, a seconda dei desideri di ciascuno, come è stato notato durante la presentazione del documento nella Sala Stampa della Santa Sede. Il corpo non è tutta la persona, ma è una sua parte integrante, essenziale per la sua identità. È, anzi, come il sacramento dell'anima, che si manifesta in esso e per mezzo di esso. Il corpo partecipa così alla dignità intrinseca della dimensione umana e al rispetto che le è dovuto. È stato pure notato che è vero che la scelta di conservare le ceneri di un caro parente nella propria abitazione può essere ispirata da un desiderio di vicinanza che faciliti il ricordo e la preghiera, ma essa può dare anche luogo a elaborazioni del lutto poco sane" (G. SALVINI, *Nuove indicazioni...*, cit., p. 489).

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Lettera Autografa di Fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura, 20-V-1982, «AAS», 74 (1982), p. 685.

mente dottrinale.¹¹ Infatti, più di qualcuno potrà essere tentato di credere che la Chiesa abbia cambiato, negli ultimi due secoli, non solo la disciplina, ma anche la dottrina riguardo alla cremazione. Questo aspetto è delicato, in quanto potrebbe far pensare ad una sorta di relativismo, o addirittura ad una ammissione di aver sbagliato in precedenza e, quindi, si richiede un chiarimento.¹² Di fatto, *mai la Chiesa ha condannato la cremazione in quanto tale*, ma l'ha vietata per le convinzioni e le motivazioni antireligiose ed anticristiane che ne animavano i propugnatori.¹³ Ciò emerge chiaramente nel Decreto del 1886 che la vietava e dove leggiamo: "Non pochi Sacri Presuli e ferventi Fedeli, accorgendosi che in questo tempo viene preteso e sostenuto con grande vigore [...] che venga ripristinata l'antica tradizione della cremazione dei cadaveri umani [...] temendo che le menti dei fedeli vengano tratte in inganno dai loro falsi ragionamenti e dai loro cavilli e che gradatamente venga a diminuire la loro stima e il loro rispetto verso la cristiana e costante consuetudine dei fedeli consacrata dai solenni riti della Chiesa di inumare i corpi ...".¹⁴ La conferma è data sia dal fatto che *mai* la Chiesa nel corso dei secoli ha condannato, in casi di guerre o epidemie, che si bruciassero i corpi, sia perché, una volta venute meno le varie ideologie antireligiose che avevano fatto della cremazione un cavallo di battaglia contro la fede cattolica, l'allora Congregazione del Sant'Ufficio con l'Istruzione *Piam et constantem*,¹⁵ dero-

¹¹ Nel sito della Santa Sede, Congregazione per la Dottrina della Fede, sezione documenti, l'Istruzione compare appunto tra i "documenti dottrinali". Ciò evidenzia due aspetti e verità che è bene tenere presenti: 1°) la materia dottrinale, affrontata nell'Istruzione; 2°) le conseguenti disposizioni disciplinari, che non sono altro che una coerente realizzazione e traduzione di ciò che è riconosciuto come verità a livello di fede (cf. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/docdottrinali_index_it.htm, consultato il 4-XII-2016).

¹² Sulla questione risulta sempre attuale quanto Benedetto XV scrisse nella sua prima Enciclica: "Né soltanto desideriamo che i cattolici rifuggano dagli errori dei modernisti, ma anche dalle tendenze dei medesimi e dal cosiddetto spirito modernistico; dal quale chi rimane infetto, subito respinge con nausea tutto ciò che sappia di antico e si fa avido ricercatore di novità in ogni singola cosa, nel modo di parlare delle cose divine, nella celebrazione del sacro culto, nelle istituzioni cattoliche e perfino nell'esercizio privato della pietà. Vogliamo adunque che rimanga intatta la nota antica legge: *Nihil innovetur, nisi quod traditum est*: la quale legge, mentre da una parte deve inviolabilmente osservarsi nelle cose di Fede, deve dall'altra servire di norma anche in tutto ciò che va soggetto a mutamento; benché anche in questo valga generalmente la regola: *Non nova, sed noviter*" (BENEDICTUS XV, Litt. Enc. *Ad beatissimi Apostolorum Principis* (versiones authenticae) ad venerabiles fratres Patriarchas primates archiepiscopos, episcopos aliosque locorum ordinarios, 1°-XI-1914, «AAS», 6 [1914], p. 596).

¹³ Cf. A. S. SZUROMI, *Le esequie ecclesiastiche...*, cit., pp. 58; 64-65.

¹⁴ S. CONGR. S. R. U. INQUISITIONIS, Dec. *Quoad cadaverum cremationes*, 19-V-1886, «AAS», 19 (1886-87), p. 46. La traduzione dall'originale in latino è stata curata dal sottoscritto.

¹⁵ S. S. CONGREGATIO S. OFFICII, Instr. *Piam et constantem* de cadaverum cremationem, 5-VII-1963, «AAS», 56 (1964), pp. 822-823.

gò, con la dovuta approvazione del Papa Paolo VI, ai cann. 1203, § 2; 1240, § 1, 5° del CIC/17,¹⁶ e ribadì che, pur rimanendo la sepoltura dei cadaveri dei fedeli il modo tradizionale, è possibile la cremazione, che non è *di per sé contraria alla religione cristiana*, ragione per cui vengono mitigate le norme canoniche che negavano i sacramenti e le esequie in questi casi, eccetto che la scelta della cremazione sia stata fatta *come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa*. Ecco quanto, tra l'altro, leggiamo nel testo, in modo particolare riguardo alle motivazioni anticristiane per la cremazione: "La Chiesa si è sempre studiata di inculcare la pia e costante consuetudine della inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una così salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani e alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima. *Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e oggettivamente non collegato alla cremazione stessa*; di fatto l'incenerimento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l'oggettiva negazione di quei dogmi. Non si tratta, quindi, di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana".¹⁷

In seguito, con il Decreto *Ritibus exsequiarum*, promulgato dalla Sacra Congregazione per il Culto divino il 15 agosto 1969,¹⁸ si precisava che i riti, soliti a farsi nella cappella del cimitero o presso la tomba, possono compiersi nella stessa sala per la cremazione, purché si evitino i pericoli dello scandalo e dell'indifferentismo religioso. Il CIC/83 ai cann. 1176, § 3 e 1184, § 1, 2° recepirà tali cambiamenti come pure il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992; 1997) al n. 2301.

Nel 2002, specialmente riguardo alla sorte delle ceneri, abbiamo una puntualizzazione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dove si evidenzia che: "In relazione a tale scelta, si esortino i fedeli a non conservare in casa le ceneri di familiari, ma a dare ad esse consueta

¹⁶ Detto punto 5° fu oggetto nel 1925 anche di una risposta ufficiale ("stretta"), da parte della Commissione per l'Interpretazione del Codice. Inoltre, anche il Sant'Uffizio in un'Istruzione del 1926 determinava ulteriori divieti al riguardo (cf. A. S. SZUROMI, *Le esequie ecclesiastiche...*, cit., pp. 58-59, in modo particolare le note 9-10, dove sono riportati i testi).

¹⁷ S. S. CONGREGATIO S. OFFICII, *Inst. Piam et constantem...*, cit., p. 822. La traduzione dall'originale in latino ed il corsivo sono nostri.

¹⁸ «Notitiae», 13 (1977), p. 45: EV 3/1437.

sepoltura, fino a che Dio farà risorgere dalla terra quelli che vi riposano e il mare restituisca i suoi morti (cf. Ap 20,13)".¹⁹

Quindi, a livello di Chiesa universale, possiamo concludere che: "... la cremazione non è semplicemente tollerata né, per sceglierla, si esige ancora una giusta causa, ma la Chiesa preferisce l'inumazione che meglio esprime la fede nella risurrezione e l'onore dovuto al corpo e ricorda che il Signore stesso fu sepolto".²⁰ Per quanto riguarda, invece, la sorte delle ceneri, come segnalato, si dà nel *Direttorio* del 2002 solo un'esortazione a non conservare in casa le ceneri.

A titolo meramente esemplificativo, ricordiamo che la Chiesa che è in Italia, affronta il problema della cremazione e, soprattutto, della destinazione delle ceneri, con la pubblicazione, il 15 agosto 2007, di un voluminoso sussidio, intitolato *Proclamiamo la tua risurrezione*, dove si stabiliva che: "... avvalersi della facoltà di spargere le ceneri, di conservare l'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili, è comunemente considerato segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana e pertanto comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche (can. 1184, § 1, 2°)".²¹

Successivamente la CEI pubblica la nuova versione del *Rito delle esequie* (2011, in vigore dal 2-XI-2012.²² La versione precedente era del 1974). Il P. Salvini osservava che: "Il nuovo Rito ha una sezione dedicata a «Esequie in caso di cremazione», denominata Appendice, anzitutto per indicare che non ha una sua corrispondenza nell'edizione tipica latina, ma anche per sottolineare ancora una volta che la Chiesa, sebbene non si opponga alla cremazione, continua a considerare la sepoltura la forma più idonea a esprimere la fede nella risurrezione, a favorire il ricordo di coloro che ci hanno lasciato e la preghiera per loro, avendo la tomba come punto visibile di riferimento. Il modello dell'inumazione deriva dalla sepoltura di Cristo. Quella delle esequie '... rimane la celebrazione ordinaria ed esprime, altresì, la viva raccomandazione della Chiesa che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, ovvero viene ribadita la preferenza della secolare prassi ecclesiale dell'inumazione' (M. BARBA, *Nella speranza della beata Risurrezione. La nuova edizione del Rito delle esequie per la Chiesa italiana*, Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2012, p. 43). [...] Particolarmente importante è l'affermazione che la cremazione si ritiene conclusa con la deposizione dell'urna nel cimitero o presso la tomba, disapprovando quindi la prassi di disperdere le

¹⁹ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, 7-XII-2001, n. 254, «EV», 20/2735. Il corsivo è nostro.

²⁰ G. MUCCI, *La cremazione...*, cit., p. 479.

²¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - (Commissione Episcopale per la Liturgia), *Proclamiamo la tua Risurrezione*. Sussidio pastorale in occasione della celebrazione delle esequie, Roma 2007, p. 117.

²² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, Città del Vaticano 2011.

ceneri in natura o di conservarle in casa, ecc. Il Rituale afferma: ‘La prassi di spargere le ceneri in natura, oppure di conservarle in luoghi diversi dal cimitero, come, ad esempio, nelle abitazioni private, solleva non poche domande e perplessità. La Chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte, che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare traccia’ (n. 165). Al di là di questa chiara affermazione, il Rito però, per motivi pastorali, non ha recepito l’indicazione disciplinare del sussidio *Proclamiamo la tua risurrezione*, che privava della celebrazione religiosa chi avesse disposto la dispersione delle proprie ceneri in un luogo diverso dal cimitero. *Si lascia così spazio a un certo discernimento prudenziale, in modo che le motivazioni possano essere meglio considerate nei singoli casi. Occorre infatti tenere presente che ‘considerata la mentalità contemporanea, un atteggiamento strettamente proibizionista rischia di risultare controproducente dal punto di vista pastorale. Si tratta piuttosto di comunicare, facendo tesoro di ogni occasione opportuna, il significato cristiano della morte’* (G. CIOLI, *L’accettazione della cremazione da parte della Chiesa. Riflessioni antropologiche e pastorali*, «Servizio della Parola», 40 [2008], n. 396, p. 15).²³ Quindi, viene giustamente evidenziato come significativo il cambiamento riguardo alla sorte delle ceneri tra il Sussidio del 2007 e la nuova versione del *Rito delle esequie* 2011.

2. NATURA E FINE DEL DOCUMENTO

Nell’ordinamento giuridico canonico, l’Istruzione, tecnicamente, è un atto amministrativo di carattere generale, emanato, nei limiti della propria competenza, da chi nella Chiesa ha la potestà esecutiva. Il suo scopo è quello di rendere chiare le leggi e stabilire la loro applicazione ed ha come destinatari coloro che hanno il compito di curare che le leggi siano eseguite, obbligandoli nell’esecuzione stessa delle leggi (nel nostro caso prima di tutto i vari Ordinari, i parroci, gli equiparati ed i vicari, ma alla fine per tutti i sacerdoti e diaconi). Essa non deroga, per sé, alle disposizioni di legge (cf. *CIC/83*, can. 34, §§ 1-2).²⁴ Questo significa che nel nostro caso l’Istruzione non fa altro che riaffermare quanto previsto in materia dal *CIC/83*, cann. 1176, § 3; 1184, § 1, 2°; 1205; *CCEO*, cann. 876, § 3; 868, allo “... scopo di ribadire le ragioni

²³ G. SALVINI, *La cremazione...*, cit., pp. 391; 393. Il corsivo nel testo è nostro.

²⁴ Quindi, contrariamente a quanto affermato da qualcuno, propriamente e tecnicamente parlando a livello giuridico-canonico, non è assolutamente una “legge quadro” (cf. G. SALVINI, *Nuove indicazioni...*, cit., p. 491).

dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione".²⁵ Per queste ragioni, come già sopra evidenziato, è elencato tra i documenti dottrinali della Congregazione per la Dottrina della Fede.²⁶ Quindi, concretamente sono due gli argomenti principali affrontati: 1) la preferenza per la sepoltura dei corpi (inumazione o tumulazione); 2) la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Come si vede *nulla quaestio* riguardo la cremazione in quanto tale.

3. LE PRINCIPALI DETERMINAZIONI DISCIPLINARI

L'aspetto più importante dell'Istruzione, ed anche il più esteso, è senza dubbio la parte in cui, alla luce della Rivelazione e della Tradizione (*Depositum Fidei*), si ricorda il senso cristiano della morte, della dignità del corpo, tempio dello Spirito Santo e, di conseguenza, il significato profondamente cristiano di seppellire i morti nei cimiteri o in altri luoghi sacri. Con esso, da sempre, la Chiesa ha inteso affermare: la fede nella risurrezione della carne; la dignità dei corpi dei fedeli; l'importanza per il ricordo e la preghiera per i defunti da parte della comunità cristiana; la dimensione comunitaria del mistero della morte con la quale la vita non è tolta, ma è trasformata (cf. Istruzione, nn. 2-3). Solo alla luce di queste profonde motivazioni, è possibile comprendere le indicazioni disciplinari che seguono e che non fanno altro che ribadire l'insegnamento tradizionale che, però, ai nostri giorni rischia di essere dimenticato, disatteso, o addirittura distorto. Prima di tutto si afferma che, se anche la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi per i motivi sopra ricordati, la cremazione è una scelta possibile in quanto "... non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi" (n. 4). Essa, però, è *ovviamente e coerentemente* vietata solo quando la scelta è dettata per ragioni contrarie alla dottrina cristiana, in quanto proprio detta motivazione, contraria alla fede, rende senza senso la stessa richiesta delle esequie ecclesiastiche (cf. CIC/83, can. 1176, §§ 2-3; CCEO, cann. 875; 876, § 3).

L'altro aspetto che viene subito dopo preso in considerazione è quello che riguarda la conservazione delle ceneri. Anche in questo caso vengono richiamate prima di tutto le motivazioni teologiche, la tradizione plurisecolare e la vigente legislazione in materia. "Sin dall'inizio i cristiani hanno desiderato

²⁵ Istruzione, n. 1. Per una maggiore comprensione dell'argomento, come già evidenziato, bisognerà tenere presenti, oltre che il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (nn. 962; 1681; 1683; 2300-2301), anche: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, 7-XII-2001, nn. 252-254, «EV», 20/2729-2735, in particolare il 2735.

²⁶ Cf. *supra*, nota 12.

che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione” (n. 5). Quindi, in caso di cremazione, le ceneri del defunto *devono* essere conservate *di regola* in un luogo sacro. Solo in presenza di “... circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica” (n. 6), senza, però, che ci sia una divisione delle ceneri tra i vari nuclei familiari e sempre salvo il rispetto e la loro adeguata conservazione. È importante notare subito la specificazione “abitazione domestica”, cosa che non permette di per sé altre eventuali collocazioni (uffici, palestre, centri culturali, ecc.). Invece, nessuna eccezione alla regola di conservare le ceneri in un luogo sacro, è prevista nei casi, ai nostri giorni sempre più numerosi, di voler disperdere le ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in qualunque altro modo, oppure di usare le ceneri per forgiare gioielli o altri oggetti commemorativi. In questi casi, infatti, non possono essere addotte motivazioni igieniche, sociali od economiche (cf. n. 7 e per le motivazioni anche il n. 3).

Per logica conseguenza e per intrinseca coerenza, l’Istruzione, ribadendo chiaramente quanto già determinato dal diritto, ricorda che nei casi in cui “... il defunto avesse pubblicamente disposto per la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto” (n. 8 ed in nota si citano: CIC/83 can. 1184; CCEO, can. 876, § 3). Quindi, solo nel caso di una espressa e pubblica volontà del defunto (e di per sé non, per esempio, dei familiari), di farsi cremare e di voler disperdere le proprie ceneri in natura *per motivi anticristiani*, c’è l’obbligo morale e giuridico per i vari pastori, di negare le esequie e questo non deve essere colto come un gesto negativo o punitivo, ma solo come la presa d’atto della volontà del defunto che, di fatto, contraddice e rende priva di senso la celebrazione delle esequie ecclesiastiche.

4. ALCUNE CHIARIFICAZIONI

All’indomani della pubblicazione dell’Istruzione, come spesso accade, si sono presentati interrogativi circa alcuni aspetti o figure trattate nella medesima. In particolare essi riguardano la retroattività o meno dell’Istruzione; la figura dell’Ordinario e la sua autorità per quanto stabilito in materia ed in relazione alla Conferenza Episcopale di appartenenza; il rapporto con i diversi ordinamenti giuridici statuali; ed infine ad eventuali casi non presi direttamente in considerazione. Vediamoli brevemente singolarmente.

Già alla luce di quanto è stato sopra detto riguardo alla “natura e fine del documento”, non crediamo che rimangano incertezze sulla risposta da dare

al dubbio riguardo alla "retroattività" o meno dell'Istruzione. Infatti, essendo l'Istruzione un atto amministrativo generale, finalizzato a chiarire le disposizioni delle leggi ed a determinare i criteri attuativi delle stesse alle autorità amministrative inferiori ed a quanti hanno il compito e la responsabilità di curare l'osservanza e l'applicazione delle leggi (cf. can. 34, § 1), ed inoltre, essendo ogni loro contenuto non in accordo con il disposto di legge, privo di ogni vigore (cf. can. 34, § 2),²⁷ il problema della retroattività non si pone minimamente. In altre parole, essendo l'Istruzione un atto che promana dall'autorità esecutiva, non c'è dubbio che quanto in essa disposto ha valore per il passato, ma questo a causa, solo ed esclusivamente, delle disposizioni di legge in sé, e non dell'Istruzione, che s'intendono solo chiarire e determinare. Nella fattispecie dell'Istruzione si veda quanto disposto nel CIC/83, cann. 1176, § 3; 1184, § 1, 2°; 1205; CCEO, cann. 876, § 3; 868.²⁸

I successivi due interrogativi riguardano in concreto quanto detto, e sopra già preso in esame, al n. 6 dell'Istruzione dove si ricorda che: "... la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione".

Chi è l'Ordinario di cui si parla? Può egli discostarsi da quanto stabilito a livello di Conferenza Episcopale ed in quale misura, nel concedere il permesso di conservare le ceneri in un'abitazione domestica?

Riguardo all'individuazione della figura dell'Ordinario, non ci sembra che ci siano dubbi nell'affermare che si tratta dell'Ordinario del luogo ex can. 134, § 2 del CIC/83.²⁹ Il testo ed il contesto del n. 6, nel quale si fa riferimento alle

²⁷ L'unica possibilità sarebbe l'approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice per tutto quanto in una Istruzione fosse contro o al di fuori delle disposizioni di legge (cf. IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor bonus* de Romana Curia, 28-VI-1988, art. 18/b, «AAS», 80 [1988], p. 864; SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, 30-IV-1999, artt. 125, § 2; 126, § 4, «AAS», 91 [1999], pp. 679-680; A. VIANA, "Approbatio in forma specifica". *El Reglamento General de la Curia Romana de 1999*, «Ius Canonicum», 40 [2000], pp. 209-228).

²⁸ Cf. J. GARCIA MARTÍN, *Atti amministrativi generali*, Roma 2004, pp. 65-113; J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, pp. 110-112.

²⁹ E quelli a questo equiparati per il diritto (tenendo anche presenti quelli equiparati non espressamente dal Codice), essi sono: 1) il Romano Pontefice; 2) il vescovo diocesano e coloro che, *etsi ad interim tantum*, sono a capo di una Chiesa particolare o una comunità equivalente in accordo con il dettato del can. 368, cioè: a) il Prelato territoriale; b) l'Abbate territoriale; c) il Vicario Apostolico; d) il Prefetto Apostolico; l'Amministratore Apostolico stabilito in modo permanente, f) ed anche l'Amministratore diocesano (cf. cann. 421, § 1; 426; 427);

“... condizioni culturali di carattere locale...” ed allo stesso tempo alla “... Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali ...”, non permette l’applicazione del principio generale del diritto trasmessoci dal brocardo latino: “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”. Infatti, in questo caso la mancanza della distinzione porterebbe a ritenere qualunque Ordinario competente a concedere il permesso in parola, quindi anche un Superiore maggiore di un istituto religioso di diritto pontificio clericale e di una società di vita apostolica di diritto pontificio clericale, che possiede almeno la potestà esecutiva ordinaria, cosa che, evidentemente, risulta incompatibile in relazione alla materia trattata ed al rinvio alla sintonia con la Conferenza Episcopale o con il Sinodo dei Vescovi per le Chiese Orientali.

Invece, più complessa, almeno a prima vista, sembrerebbe essere la questione della concessione del permesso di tenere le ceneri in casa: “Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica” (n. 6). Non vogliamo qui tanto affrontare quella che è presentata come la “causa”, cioè le *condizioni culturali di carattere locale*, che danno origine a *circostanze gravi ed eccezionali*, ma solo verificare la *possibilità* che l’Ordinario del luogo ha, “... in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali ...”, di concedere il permesso di conservare le ceneri in un’*abitazione domestica*. A nostro sommo avviso, il rinvio alla Conferenza Episcopale, almeno per il diritto latino,³⁰ implica ed esige in qualche modo e per il punto che

g) il Superiore Ecclesiastico di una missione “sui iuris”; h) il pro-Vicario o il pro-Prefetto “in vicariatu vel praefectura Ap., sede vacante” (can. 420).

Inoltre, nel governo di una sede impedita, e solo in questo caso: 3) il vescovo coadiutore (cf. can. 413, § 1); 4) il Vescovo ausiliare (cf. can. 413, § 1); 5) un altro Sacerdote (secondo l’ordine determinato nella lista redatta dal vescovo diocesano immediatamente dopo la presa di possesso della diocesi (cf. can. 413, § 1). Se non c’è un Vescovo coadiutore o questi è impedito ovvero manca la lista, il Collegio dei Consultori sceglierà un sacerdote per governare la diocesi (cf. can. 413, § 2). Infine, coloro che posseggono la potestà ordinaria generale in dette Chiese e Comunità: 6) il Vicario Generale; il Vicario Episcopale.

Analogamente stabilisce il CCEO nel can. 984, §§ 2-3 per i Gerarchi del luogo (cf. C. G. FURST, *Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Freiburg-Base-Wien 1992, p. 9).

³⁰ “Le Chiese orientali patriarcali e arcivescovili maggiori sono governate dai rispettivi Sinodi dei Vescovi, dotati di potere legislativo, giudiziario e, in certi casi, anche amministrativo (cf. C.C.E.O. cann. 110 e 152): di questi non tratta il presente documento. Sotto questo aspetto, infatti, non si può stabilire un’analogia tra tali Sinodi e le Conferenze dei Vescovi. Esso invece tocca le Assemblee costituite nelle regioni in cui vi sono più Chiese *sui iuris* e regolate dal C.C.E.O., can. 322 e dai relativi Statuti approvati dalla Sede Apostolica (cf. C.C.E.O., can. 322 § 4; Cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 58, 1, nella misura in cui queste si avvicinano alle Conferenze dei Vescovi (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Christus Dominus*, 38)” (IOAN-

interessa, che la Santa Sede richieda una decisione delle varie Conferenze nei termini stabiliti dal *CIC/83*, can. 455, §§ 1-2, cioè per mandato speciale, *motu proprio*, secondo le modalità stabilite.³¹ Infatti, in assenza di un Decreto esecutivo, mancando una qualsiasi norma di diritto universale sulla materia trattata e qualsiasi disposizione della Conferenza Episcopale,³² rimarrebbe integra la competenza di ciascun Vescovo diocesano di decidere secondo il suo prudente giudizio.³³ L'ipotesi che l'Istruzione stessa costituisca una sorta di mandato per le Conferenze Episcopali di deliberare in materia, solleva oggettivamente dubbi secondo il can. 14 *CIC/83* (dubbio di diritto) e, quindi, non urge, dando così, nel concreto, sicuramente spazio ad interpretazioni ed applicazioni contrastanti, fonti solo di confusione, cosa che, invece si vuole e si deve evitare. Per questi motivi e soprattutto per ragioni di certezza, sarebbe bene che la Santa Sede richieda formalmente una delibera al riguardo dalle diverse Conferenze. Invece, quando si avrà un Decreto esecutivo in materia da parte di una Conferenza Episcopale, per il competente Ordinario del luogo, nel caso che il Decreto sia stato approvato con almeno la maggioranza dei due terzi e la *recognitio* della Santa Sede,³⁴ egli dovrà attenersi

INES PAULUS II, Litt. Ap. M. P. *Apostolos Suos* de theologica et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum, 21-v-1998, nota 1, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_22071998_apostolos-suos.html, consultato il 27-xii-2016: *EV*, 17/518. Detta nota al documento non è presente nel testo ufficiale pubblicato «AAS», 90 [1990], p. 641, ma è riportata nell'edizione pubblicata nell'*Enchiridion Vaticanum*.

³¹ "Can. 455 - § 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit.

§ 2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint".

³² Ricordiamo che in base ai *Praenotanda Ordo Exsequiarum* (1969) nn. 21-22 si indicano in concreto gli adattamenti che spettano alle Conferenze Episcopali (*De aptationibus Conferentiarum Episcopaliu cura parandis*), dove nulla è detto al riguardo in quanto la cremazione non era prevista. Se prendiamo l'ultima edizione del *Rito delle esequie* della Conferenza Episcopale Italiana (2011), sotto la rubrica "Precisazioni" (dove si riportano le direttive pastorali e si stabiliscono gli adattamenti liturgici previsti dai nn. 21-22), al n. 8 leggiamo: "Le indicazioni pastorali per le esequie in caso di cremazione sono riportate nel capitolo dedicato a questo rito (cf. nn. 165-167 e 180-185)" (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie...*, cit., p. 30). Dove al n. 165 si dice solo che la prassi di conservare le ceneri "... nelle abitazioni private, solleva non poche domande e perplessità". Mentre al n. 167, 6 si prevede solo la deposizione dell'urna nel cimitero (cf. *ivi*, pp. 206; 208).

³³ Cf. *CIC/83*, can. 455, § 4.

³⁴ Il fatto che le stesse siano state, eventualmente, approvate all'unanimità, non cambia assolutamente nulla. L'approvazione con o senza unanimità incide, invece, nel caso di dichiarazioni con contenuto dottrinale (cf. IOANNES PAULUS II, Litt. Ap. M. P. *Apostolos Suos* de theologica et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum, 21-v-1998, nn. 20-24, «AAS», 90 [1998], pp. 654-657: *EV* 17/839-845. Da ora in poi: *Apostolos Suos*).

a quanto è stato con quello stabilito e non potrà emanare norme contrarie per la sua diocesi.³⁵ Ciò significa che l'Ordinario del luogo potrà concedere il permesso solo nel caso ed alle condizioni che sia previsto nel Decreto della Conferenza Episcopale.

Invece, nel caso in cui i vescovi, riuniti in Conferenza Episcopale, approvino all'unanimità delle norme su materie che appartengono alla competenza dei singoli vescovi, non si richiede la *recognitio* della Santa Sede e le norme possono essere promulgate immediatamente, ma rimanendo chiaro che in questo caso l'autore non è la Conferenza, bensì il singolo vescovo, il quale, in forza di ciò, può cambiarle per la propria diocesi in qualsiasi momento.³⁶

Un altro aspetto che viene presentato, almeno potenzialmente, come problematico è costituito dal rapporto tra legge canonica e la legge dei vari Stati in materia di destinazione delle ceneri. Non a caso, parliamo di "potenzialmente", in quanto, anche qui, non sembra che ci siano grossi problemi. Com'è stato giustamente notato, in linea generale, attualmente le legislazioni civili in materia sono abbastanza permissive, e questo per i più diversi motivi, ma quasi sempre di ordine pratico e quasi mai per motivi ideologici contrari alla fede cattolica.³⁷ Allo stesso tempo, ci sono, invece, anche casi di Stati che ultimamente hanno emanato norme restrittive riguardo alla desti-

³⁵ Cf. *CIC/83*, can. 455, § 2 ed anche il can. 50. In ogni caso, al riguardo, ci sembra importante riflettere su cosa ha scritto san Giovanni Paolo II sul giudizio del Vescovo, anche se nella citazione che segue, in riferimento al Sacramento della Penitenza (cf. *CIC/83*, can. 961, § 2), san Giovanni Paolo II scriveva: "Il vescovo, pertanto, al quale soltanto spetta, nell'ambito della sua diocesi, di valutare se esistano in concreto le condizioni che la legge canonica stabilisce per l'uso della terza forma, darà questo giudizio con grave onere della sua coscienza, nel pieno rispetto della legge e della prassi della Chiesa, e tenendo conto, altresì, dei criteri e degli orientamenti concordati – sulla base delle considerazioni dottrinali e pastorali sopra esposte – con gli altri membri della conferenza episcopale. [...] Ai pastori rimane l'obbligo di facilitare ai fedeli la pratica della confessione integra e individuale dei peccati, che costituisce per essi non solo un dovere, ma anche un diritto inviolabile e inalienabile, oltre che un bisogno dell'anima. Per i fedeli l'uso della terza forma di celebrazione comporta l'obbligo di attenersi a tutte le norme che ne regolano l'esercizio, compresa quella di non ricorrere di nuovo all'assoluzione generale prima di una regolare confessione integra e individuale dei peccati, che deve essere fatta non appena possibile. Di questa norma e dell'obbligo di osservarla i fedeli devono essere avvertiti e istruiti dal sacerdote prima dell'assoluzione. Con questo richiamo alla dottrina e alla legge della Chiesa intendo inculcare in tutti il vivo senso di responsabilità, che deve guidarci nel trattare le cose sacre, le quali non sono di nostra proprietà, come i sacramenti, o hanno diritto a non essere lasciate nell'incertezza e nella confusione, come le coscienze. Cose sacre – ripeto – sono le une e le altre – i sacramenti e le coscienze –, ed esigono da parte nostra di essere servite nella verità. Questa è la ragione della legge della Chiesa" (IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. post. *Synodum Episcoporum edita Reconciliatio et paenitentia* de reconciliatione et paenitentia in hodierno Ecclesiae munere, 2-XII-1984, n. 33, «AAS», 77 (1985), pp. 269-271, trad. it.: *EV* 9/1200-1201).

³⁶ Cf. *Apostolos Suos*, 20; *CIC/83*, can. 455, § 4.

³⁷ Cf. G. SALVINI, *Nuove indicazioni...*, cit., pp. 490-491.

nazione delle ceneri.³⁸ Quindi, per quanto ci è dato sapere, in generale non si verificano in materia di destinazione delle ceneri situazioni di conflitto con le legislazioni civili, permissive o restrittive che siano, in quanto rimane per il fedele cattolico il margine di agire con coerenza con la propria fede e secondo le indicazioni dei propri pastori. Prevedendo, per via ipotetica e paradossale, che un determinato ordinamento giuridico statale imponesse per legge la dispersione delle ceneri in natura, se questo fosse richiesto per qualsiasi motivo, *ma, in ogni caso, non per motivazioni contro la fede cattolica*, il fedele cattolico, in quanto cittadino, dovrebbe attenersi a quanto richiesto dalle leggi del proprio Paese.³⁹

Un ultimo, eventuale, interrogativo si pone per i casi e le situazioni non espressamente trattate nell'Istruzione che, come abbiamo visto, tocca direttamente la sepoltura dei defunti (cf. Istruzione, nn. 1-3) e la conservazioni delle ceneri in caso di cremazione (cf. Istruzione, nn. 4-8). In linea generale, in dette situazioni si dovrà fare riferimento alla normativa in vigore in materia, anche se sicuramente si presenteranno casi non espressamente previsti che esigono soluzioni *ad hoc* secondo lo spirito delle verità di fede e quindi sempre per il bene dei fedeli. Qui ci limiteremo a prendere in esame il caso, non raro, specialmente in alcune parti del mondo, di gettare in mare i corpi dei defunti, membri di Marine Militari.⁴⁰ Crediamo che per poter rispondere in modo logico e coerente ad una eventuale richiesta circa la liceità di un simile uso, magari con una lunga tradizione culturale alle spalle, si dovrà adottare lo stesso principio adottato e confermato al n. 4 dell'Istruzione: "La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana»".⁴¹ Alla luce di ciò, è nostra convinzione che non ci sarebbero difficoltà ad accettare, anche se in determinati casi e circostanze come quelle

³⁸ Per esempio, da una parte abbiamo il legislatore italiano che con la modifica dell'art. 411 del *Codice Penale* permette la dispersione delle ceneri, a determinate condizioni, e non vieta la conservazione in casa, dall'altra il legislatore francese che pone il divieto di ogni destinazione impropria delle ceneri, escludendo ogni destinazione delle ceneri non prevista dalla legge dove, appunto, questa non prevede la conservazione in casa ed in questa prospettiva vanno la giurisprudenza e gli autori in quanto ne colgono la *mens legislatoris* (cf. LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, art. 16, *J.O.R.F.* 20 décembre 2008, p. 19538, in www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019960926&categorieLien=id, consultato il 7-XII-2016).

³⁹ Sulle relazioni tra l'ordinamento giuridico canonico e quello dei vari Stati, si rinvia al can. *CIC/83*, can. 22.

⁴⁰ Cf. <http://www.thebostonpilot.com/opinion/article.asp?ID=178301>, consultato il 13-I-17.

⁴¹ Dove alla nota 14 dell'Istruzione si danno i seguenti riferimenti: "CIC, can. 1176, § 3; cf. CCEO, can. 876, § 3".

prese ora in considerazione, l'uso di gettare in mare i corpi di membri defunti della marina, secondo la tradizione del luogo.⁴²

5. CONCLUSIONE

La presente Istruzione, quindi, si pone come un intervento di vera e propria "evangelizzazione" della Congregazione per la Dottrina della Fede, approvato dal Santo Padre Francesco, per un mondo ed in una cultura che rischiano di smarrire la dignità del corpo dei defunti, ma anche come richiamo per il popolo di Dio a vivere pienamente e con fede cristiana il mistero della morte e della sepoltura. Un documento dottrinale che realisticamente ed opportunamente ha anche una parte disciplinare in ossequio al principio *agere sequitur esse*,⁴³ troppo spesso oggi dimenticato. Un documento che vuol evidenziare, in modo particolare, l'incompatibilità di certe scelte riguardanti specialmente la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, con la fede cristiana, frutto il più delle volte, di mode che fanno leva sulle emozioni momentanee ed irrazionali delle persone, che illudono e sistematicamente deludono, e non sulle motivazioni di fede, le sole che ci fanno scoprire veramente il significato ultimo dei vari avvenimenti della nostra vita.

Proprio la riscoperta delle profonde motivazioni di fede è lo scopo della presente Istruzione e su questa si fonda la sua obbligatorietà per tutti i pastori e per ciascun fedele. Essa "obbliga" e non "costringe" (è questo il caso, per esempio, quando si fa leva sul mero timore della pena), in quanto richiama ciò che viene riconosciuto come un valore, quindi un bene, per la vita di fede di ogni battezzato riguardo alla sepoltura dei defunti e alla conservazione delle ceneri nel caso di cremazione. Questa Istruzione potrà essere correttamente accolta solo se si terrà presente che essa manifesta, concretamente, da una parte che le verità di fede non sono modellate sull'uomo (cf. *Gal* 1, 11) e dall'altra l'importanza della *verità con carità* (cf. *Ef* 4, 15) e che solo *conoscere la verità rende veramente liberi* (cf. *Gv* 8, 32).

⁴² Ovviamente non parliamo qui di casi di emergenza e di necessità, dove non si porrebbe neanche il problema, ma solo dell'eventualità di usi e tradizioni sociali e locali profondamente radicate per le più svariate ragioni, ma in ogni caso senza pregiudizio della fede cattolica. Anzi, si potrebbe anche pensare ad una vera e propria consuetudine canonica, almeno *praeter legem ex cann.* 26 *CIC/83* e can. 1057, §§ 3-4 *CCEO*.

⁴³ Principio guida del pensiero di san Tommaso, cf.: *Contra gentiles* III, 69; *In III Sent.* d. 3, q. 2, a; 1.